



La rendita INAIL ai superstiti ed il risarcimento del danno ai congiunti

Descrizione

Con la sentenza n. 13594 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione conferma la correttezza della **mancata detrazione delle somme, riconosciute agli eredi quale rendita ai superstiti, dal risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis**.

Ed invero si afferma che: *“il **danno non patrimoniale spettante iure hereditatis** non rientra tra le voci indennizzabili dall’INAIL e si colloca, pertanto, tra i **danni cd. complementari**, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai **criteri di scomputo**; peraltro, la prestazione economica che la Legge pone a carico dell’ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce **risarcimento del danno patrimoniale** subito in dipendenza della morte del congiunto, ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al **danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis**, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l’indirizzo consolidato, che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste”*.

Nel giudizio di merito era stata liquidata tale voce di danno (danno non patrimoniale) essendosi accertato che il lavoratore era **perfettamente vigile e consapevole** di quanto gli stava accadendo dal momento della diagnosi al decesso e che in questo lasso temporale il danno del soggetto aveva raggiunto **l’apice massimo sia dal punto di vista psichico che fisico**, con conseguente congruità dell’aumento pari al 50% a titolo di personalizzazione.

Anche per tale statuizione, la corte territoriale aveva fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità per la quale *“il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di **danno biologico terminale**, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di **danno morale** consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in*



vista del prevedibile â??exitusâ?•.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Giu 2024